

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per la **Sig.ra Antonella SOCCODATO** (C.F. SCCNNL83P41G793B),
rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec:
avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a – del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*” nell’ambito del quale la ricorrente è ricompresa tra le “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria messa a bando*”;

b – ove adottato, del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame della domanda n. 84250151580 – AGEA.ASR.2018.1171075 depositata dalla ricorrente in data 07.07.2018;

c – ove quanto occorra, della nota prot. n. 0270091 del 09.06.2020 recante il preavviso di rimodulazione – *in peius* – del punteggio attribuito in seguito a revisione in autotutela;

d - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20.04.2020, recante l’elenco delle domande immediatamente finanziabili;

e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione del “*Progetto Integrato Giovani*” (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020.

E ciò, con l’obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale e favorire l’inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali.

2 - Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 28.02.2018 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande, successivamente prorogato al termine del **09.07.2018**.

In data 07.07.2018 ovvero nel rispetto di detto termine, la ricorrente ha depositato la domanda di sostegno indenticata con n. 84250151580 prot. – AGEA.ASR.2018.1171075.

3 - Nell’ambito della *Graduatoria provvisoria provinciale* approvata con D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, successivamente rettificata con D.R.D. n. 35 del 03.02.2020, la domanda è stata inserita tra le domande ammissibili con un punteggio di **74 punti**.

4 - Senonché, a seguito della revisione attivata *ex officio* su un campione di istanze ammissibili – in particolare quelle occupanti, nella succitata graduatoria provvisoria, la posizione dalla 94 alla 341 (la domanda della ricorrente occupava la posizione n. 268), in data 09.06.2020 la competente U.O.D. ha comunicato la rimodulazione *in peius* del punteggio,

riducendo lo stesso a soli **60 punti**.

E ciò sulla base della seguente motivazione:

Rimodulazione del punteggio attribuito

- non è possibile attribuire i 9 punti relativi alla filiera corta, in quanto non è stato finanziato il sito web e nella relazione è specificato che:

“POSSONO ESSERE COINVOLTE SOLO LE AZIENDE CHE SONO DOTATE O SI DOTERANNO DI UN SITO DI E-COMMERCE INTEGRATO AL PROPRIO SOFTWARE AZIENDALE INTERFACCIABILE CON LA PIATTAFORMA DELLA RETE ENTRO IL 31/06/2018”;

-non è possibile attribuire i 9 punti del fotovoltaico, in quanto l'investimento non va a soddisfare esigenze energetiche pre-investimento

Pertanto la valutazione scaturita dall'attività istruttoria di revisione è risultata essere la seguente:

punteggio totale 60
punteggio progetto 31
Spesa ammessa
Contributo concesso

5 – Attesa l'erroneità dei rilievi opposti, in data 17.06.2020 ovvero nel termine all'uopo prescritto, la ricorrente ha depositato memoria controdeduttiva, in uno a tutta la documentazione utile, chiedendo la rivalutazione della domanda e, dunque, l'attribuzione del punteggio effettivamente spettante.

6 – Nelle more dell'attivato procedimento di riesame, la ricorrente ha visto la propria domanda inserita nella Graduatoria Regionale - D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 - tra quelle “*ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”.

E ciò:

- con punteggio invariato (**60 punti**);
- confermando, di fatto, la medesima valutazione resa all'esito della revisione.

7 – Alcun provvedimento conclusivo è stato adottato dalla P.A..

Per l'effetto, la ricorrente non è, di fatto, a conoscenza delle ragioni che hanno determinato il mancato superamento dei rilievi opposti e, dunque, la decurtazione dei punteggi.

8 - In tali condizioni, si impone la proposizione del presente gravame.
I provvedimenti impugnati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

A - PRIMA DI TUTTO, SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 239/2017 NONCHE' IN RELAZIONE AL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un

inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto, questo.

1.3 – Ma non solo.

L'obbligo generale di cui all'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990 è ulteriormente rafforzato dall'obbligo di definire il procedimento con un provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivato con riferimento alle osservazioni prodotte dal privato.

Nella specie, alcun provvedimento conclusivo è stato adottato; soltanto la graduatoria definitiva.

Senonché, un dato numerico non è sufficiente ai fini della motivazione.

In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, nel termine all'uopo prescritto, la ricorrente ha depositato apposita memoria con la quale ha:

- controdedotto ai rilievi opposti;
- richiamato e trasmesso i documenti comprovanti la relativa erroneità.

Ciò nonostante, la P.A. non ha né concluso il procedimento né offerto qualsivoglia motivazione.

Segue, pertanto, non solo la violazione del regime tipico di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 ma, anche, il difetto assoluto di motivazione.

***** ***** *****

B - SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CHE VIZIANO NEL MERITO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 - 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO -

ARBITRARIETA'

2.1 – La P.A. non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso.

Tale circostanza, in uno al difetto di motivazione, vizia già in maniera assorbente la complessiva attività della P.A. e, di conseguenza, l'esito finale tradotto nella *Graduatoria Regionale definitiva*.

2.2 – In ogni caso, la ricorrente ha subito una illegittima riduzione del punteggio che ha, di fatto, compromesso l'accesso ai benefici richiesti.

In particolare, la Regione ha decurtato i seguenti punteggi:

a - 9 punti con riferimento al criterio 5.3 "*filiera corta*";

b - 9 punti con riferimento al criterio 8 "*investimenti strategici*" e, in particolare, "*introduzione ex novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre - investimento*".

Con riferimento a ciascuno di detti rilievi, si rappresenta quanto segue.

***** *****

A – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 9 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.3 “FILIERA CORTA”

a.1 – A dire della Regione non sarebbe possibile attribuire i 9 punti relativi alla filiera corta in quanto "*non è stato finanziato il sito web e nella relazione è specificato che: “Possono essere coinvolte solo le aziende che sono dotate **o si doteranno di un sito di e-commerce integrato al proprio software aziendale interfacciabile con la piattaforma della rete entro il 31/06/2018**”.*

a.2 – Ma così non è.

In contrario valga quanto segue.

a.2.1 - Prima di tutto, in sede di presentazione della domanda la ricorrente ha depositato i preventivi relativi alla realizzazione del sito web per

l'attivazione dell'*e-commerce*.

E ciò, nel rispetto delle previsioni del bando e delle relative Disposizioni Generali.

Dunque, è documentalmente provato che la costruzione del sito web è oggetto di finanziamento.

In ogni caso, la ricorrente ha anche depositato apposito atto di impegno ai fini dell'implementazione del sito anche qualora la relativa spesa non fosse risultata ammessa a finanziamento.

E ciò, in quanto il sito *web* costituisce parte integrante del proposto progetto di investimento.

a.2.2 – Sotto altro profilo, non è vero – come vorrebbe lasciare intendere la P.A. – che la ricorrente non risulterebbe coinvolta nel progetto “QUI RETE” per la mancata predisposizione del sito di *e-commerce* integrato al proprio *software* aziendale interfacciabile con la piattaforma della rete.

La ricorrente ha già aderito alla succitata rete di imprese in una fase precedente al progetto di investimento, prevedendo anche l'acquisto di un sito web con software gestionale ed e-commerce dotato di interfaccia con la piattaforma di rete.

A riprova ha depositato l'attestato di “QUI RETE” con la quale l'adesione alla rete è prorogata fino al 31.12.2022 con l'opzione di dotarsi di un sito di e-commerce interfacciabile con la propria piattaforma.

L'erroneità del rilievo opposto è, dunque, documentata.

Ma non solo.

Come è noto, ai fini dell'attribuzione del punteggio in contestazione, il bando ha individuato due ipotesi distinte e alternative:

- “**investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta**”;
- “**o investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni tramite soluzioni organizzative di**

imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d'impresa)".

Ne consegue che:

- è sufficiente la programmazione di uno dei due investimenti;
- a tutto voler concedere, la presentazione di tre preventivi per la realizzazione del sito di e-commerce è già la prova della sussistenza di investimenti volti a favorire la filiera corta o, comunque, del soddisfacimento di uno dei due requisiti richiesti.

Tale circostanza è un'ulteriore conferma del diritto della ricorrente all'attribuzione dei 9 punti – a torto – decurtati.

***** *****

B – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 9 (8) PUNTI DI CUI AL CRITERIO 8 “INVESTIMENTI STRATEGICI” E, IN PARTICOLARE, “INTRODUZIONE EX NOVO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ENERGETICO AZIENDALE PRE – INVESTIMENTO”

b.1 – A dire della Regione, *“l'investimento non va a soddisfare esigenze energetiche pre – investimento”*.

b.2 – Il rilievo, però, è errato.

La ricorrente ha depositato apposita relazione la quale puntualmente descrive ed attesta il soddisfacimento delle esigenze energetiche pre-investimento e post-investimento.

Lo stralcio della relazione, che sotto si riporta, è la prova evidente:

Per venire incontro al fabbisogno energetico aziendale, è previsto il posizionamento di un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato.

Per il dimensionamento dell'impianto si è preso in considerazione quello che sarà il fabbisogno energetico annuale aziendale, calcolato principalmente sulla base del consumo orario dei macchinari che verranno impiegati nel processo produttivo e del tempo che rimarranno in funzione. Tale calcolo è riportato nella tabella seguente:

Pre-intervento	Assorbimento [kW]	Mesi	Giorni	Ore	Consumo annuo [kWh]
CONSUMI PRE-INTERVENTO	0,35	12	365	365	127,75
Post-intervento					
1 plafoniera	0,06	12	365	2555	153,3
1 pc + monitor	0,35	12	365	2190	766,5
1 stampante	0,3	12	365	365	109,5
CONSUMI POST-INTERVENTO					1029,3
TOTALE CONSUMI PRE E POST INTERVENTO					1157,05

Dalla tabella si evince che il fabbisogno energetico annuo aziendale pre-intervento corrisponde a 127,75 kWh. L'impianto fotovoltaico previsto, pari a 1 kW, produrrà annualmente un quantitativo di energia pari a 1.200,00 kWh.

Quindi tenendo conto del consumo dovuto all'investimento che l'azienda andrà ad attuare, si avrà un consumo ipotetico di 1.157,3 kWh annui, che verrà interamente coperto dall'impianto fotovoltaico che si andrà a installare.

Un impianto di dimensioni più piccole non consentirà all'azienda di poter far fronte al proprio fabbisogno energetico, mentre un impianto più grande risulterebbe troppo sovradimensionato. Per tale motivo il dimensionamento corretto dell'impianto fotovoltaico in relazione a quello che è il reale fabbisogno energetico aziendale risulta essere proprio di 1 kW.

Per altro verso, non è dato comprendere il perché del rilievo opposto.

La P.A. non ha indicato alcun parametro e/o limite rispetto al quale ritenere legittimamente che l'investimento non soddisfi esigenze energetiche pregresse.

Né tali parametri e/o limiti sono rintracciabili nel bando il quale, con riferimento agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si limita a prevedere che:

- *“risultano ammissibili al sostegno ...: ... impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche aziendali e comunque di potenza inferiore ad 1MW”;*
- *“gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono risultare sufficienti a soddisfare le sole esigenze energetiche aziendali”.*

Nella specie, da quanto è dato evincere dallo stralcio sopra riportato, detti minimi parametri risultano certamente rispettati.

Ma non solo.

In presenza di un nuovo progetto quale è quello in esame, ogni ulteriore indicazione in ordine al consumo preinvestimento risulta, addirittura, impossibile.

In tali condizioni, segue:

- l'evidente carenza assoluta del presupposto oltre che il difetto di motivazione;
- il diritto della ricorrente all'attribuzione degli 8 (non 9) punti.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA DIRETTA FINANZIABILITA' DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PROPOSTO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile e, dunque, la sua domanda sarebbe stata direttamente ammessa a finanziamento.

Nella graduatoria da ultimo adottata alla domanda della ricorrente è stato, invece, riconosciuto un punteggio di soli **60 punti**.

Riconoscendo – quanto meno – i punteggi in contestazione – 9 + 9 – la ricorrente vedrebbe certamente finanziata la propria domanda (60 + 9 + 9 = **78 punti**).

E ciò ove si consideri che il punteggio soglia ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande è di **75 punti**.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei

punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici richiesti per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

Qualora la P.A. avesse correttamente valuta ed attribuito i punteggi – a torto – decurtati, la ricorrente avrebbe avuto un accesso diretto al finanziamento.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando.

L'effetto è duplice:

- la ricorrente, confidando in detta previsione e nell'invocato diritto, ha già dato inizio al proprio progetto (giusta comunicazione del 30.06.2018);
- tale investimento, in quanto già attuato, non sarebbe ammissibile ad eventuale bando successivo.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che disponga l'accantonamento delle somme richieste ovvero ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 30.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO